

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DELL'8 MARZO 1951

(34ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina » (N. 1511) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CEMMI, *relatore* Pag. 332

« Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva » (N. 1523) (Approvato dalla Camera dei deputati):

VARALDO, *relatore* 333

(Seguito della discussione e rinvio)

« Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo » (N. 651) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 330, 332

CADORNA, *relatore* 330, 331, 332

PANETTI 330

VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	Pag. 330, 331
GASPAROTTO	330
ANFOSSI	330, 331, 332
CERICA	331, 332
CALDERA	331
FACCHINETTI	331, 332
PALERMO	332

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Anfossi, Beltrandi, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lavia, Martini, Miceli Picardi, Morandi, Moscatelli, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini, Salvi, Secchia, Varaldo e Fedeli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Vaccaro.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo » (N. 651) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di età ai generali di armata già trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo ».

IV COMMISSIONE (Difesa)

34ª RIUNIONE (8 marzo 1951)

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, presentato all'inizio dell'anno scorso, è la quarta volta che viene dinanzi alla nostra Commissione. L'ultima volta questo progetto — il quale sancisce lo stipendio a vita ai generali d'armata Santini e Pirzio Biroli — si arenò dinanzi all'obiezione del senatore Facchinetti, il quale fece rilevare che presso l'apposita Commissione per i criminali di guerra (Commissione presieduta dall'onorevole Gasparotto), pendeva un procedimento contro il generale Pirzio Biroli e che il Procuratore militare, cui era stata data in esame la situazione di una quarantina di persone, ancora non si era pronunciato in merito.

Ora, lo stesso onorevole Facchinetti ha avuto un colloquio con il Procuratore militare Borsari e ha inviato una lettera nella quale dichiara di far decadere la sua opposizione al disegno di legge, dal momento che il Procuratore gli ha assicurato che nessun genere di incriminazione può essere sollevata a carico del generale Pirzio Biroli. Disgraziatamente l'onorevole Facchinetti non è in questo momento presente . . .

PRESIDENTE. Anche a me il senatore Facchinetti ha confermato questa notizia.

CADORNA, *relatore*. Per tali ragioni a me non resta altro che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PANETTI. Io avevo domandato, nella scorsa riunione, se questo provvedimento avesse un carattere permanente, cioè se il solo fatto di essere generali d'armata desse diritto allo speciale trattamento contemplato. Mi è stato assicurato che non è così, e pertanto prendo atto di questo chiarimento.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette a quanto riterrà di deliberare la Commissione. Sarebbe però opportuno che questo provvedimento venisse ulteriormente rinviato.

CADORNA, *relatore*. Confermando l'assicurazione già data al senatore Panetti, ricordo che i generali d'armata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, conservano *ad personam* il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.

PRESIDENTE. Faccio presente che la 5ª Commissione, dando il suo parere favorevole sotto il profilo finanziario, osserva che occorre emendare l'articolo 2 nel senso che, invece di parlarsi dell'esercizio 1949-50, si parli dell'esercizio 1950-51.

GASPAROTTO. Credo di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Palermo — membro assieme a me della ormai famosa Commissione per i criminali di guerra — affermando che si tratta di una questione molto delicata. Noi decidemmo, infatti, di deferire gli ufficiali superiori di cui si discute alla giurisdizione militare, che avrebbe dovuto o assolverli in sede istruttoria o rinviarli al giudizio del Tribunale militare. A noi non consta che qualcosa si sia fatto; non v'è nessuna comunicazione in merito. Quindi dovremmo assecondare la proposta del rappresentante del Governo per un rinvio della discussione.

CADORNA, *relatore*. Il Ministro, in un suo intervento, disse di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

GASPAROTTO. Se non si decidesse il rinvio, noi membri della Commissione per i criminali di guerra dichiariamo di astenerci dal voto.

ANFOSSI. Se la questione è nelle mani dell'Autorità giudiziaria militare e se non v'è da parte di questa nessuna comunicazione di proscioglimento dall'accusa, la soluzione migliore è quella di un rinvio della discussione.

CADORNA, *relatore*. Personalmente insisto per l'approvazione immediata di questo disegno di legge.

La questione che esso coinvolge è di natura principalmente politica, giacchè concerne la campagna nei Balcani. Ora, se qualcuno vuol farsene un'idea, lo invito a leggere il libro « Jugoslavia nella tempesta ». Da questa lettura potrà accertare quale sia stata la situazione dei comandanti italiani nella lotta tra cetnici, montenegrini, partigiani di Tito e ustascia. In questo libro è anche elogiata l'azione del generale Pirzio Biroli. Naturalmente, con l'avvento del regime di Tito, si sviluppò una campagna di attacco contro tutte le autorità di occupazione ed anche contro il Pirzio Biroli comandante delle truppe del Montenegro.

Che la Commissione italiana per il giudizio dei criminali di guerra si sia occupata di questi

IV COMMISSIONE (Difesa)

34ª RIUNIONE (8 marzo 1951)

comandanti, fu un fatto provvidenziale; perchè chi, come me, fu a Parigi per la conclusione del Trattato di pace, sa che la Jugoslavia reclamò, quali criminali di guerra, cinquemila persone — tra cui l'onorevole Marazza, semplicemente perchè aiutante maggiore di un reggimento — per processarle direttamente.

Quindi, anche per dar soddisfazione alla opinione pubblica, la suddetta Commissione, al termine dei suoi lavori, rimise all'Autorità giudiziaria militare i nominativi di alcuni ufficiali, la cui posizione non era ben chiara. Il Procuratore militare — come lo stesso Ministro della difesa — pur ribellandosi all'idea di considerare il Pirzio Biroli criminale di guerra, si rifiuta di dare un parere ufficiale trincerandosi dietro l'inopportunità per ragioni politiche, che invece, a mio avviso, non esistono più. Lo stesso Procuratore militare, del resto, ha privatamente prima, pubblicamente dopo, dichiarato che nulla si può addebitare a carico dei generali in questione.

Così stando le cose, non vedo perchè l'approvazione di un disegno di legge, che non riguarda solo il generale Pirzio Biroli ma anche il generale Santini, ultra ottantenne, debba ancora essere procrastinata.

ANFOSSI. Il senatore Cadorna ha la sua opinione, il libro che lui ha letto dirà la verità; ma dal momento che della situazione si occupa l'Autorità giudiziaria militare, e che questa non ha formulato ancora il suo parere, ribadisco la necessità del rinvio.

Se il Procuratore militare è convinto dell'innocenza di questi generali, lo comunichi ufficialmente alla nostra Commissione. Allora potremo decidere.

CERICA. Nello Stato italiano ognuno deve fare il proprio mestiere. Il Procuratore generale militare non è nè il Ministro degli esteri nè il Ministro della difesa. Noi abbiamo qui udito dal Ministro della difesa che egli non aveva nulla in contrario a che questo disegno di legge venisse approvato. Mi pare allora che quando il Procuratore generale militare afferma di preoccuparsi delle ripercussioni internazionali della questione, affermi cosa che esula dalla sua competenza. Qualcosa di simile ha ripetuto anche a me, ed io ho sostenuto che egli deve assumersi la responsabilità per la parte che gli compete.

Proporrei pertanto che la nostra Commissione facesse formale invito al Ministro della difesa perchè voglia chiedere al Procuratore generale militare di pronunciarsi ufficialmente sulla questione.

CADORNA, *relatore*. Presente il Ministro, questo invito fu fatto, ma senza alcun risultato.

CALDERA. Se il Procuratore generale militare non si sente di compiere un'istruttoria valutando gli elementi pro o contro, può scegliere un'altra soluzione: mandi una comunicazione alla Commissione avvertendo che la pratica è stata archiviata. Altrimenti noi non possiamo decidere sulla base di quanto comunicatoci verbalmente.

Mi associo pertanto alla proposta di rinvio, dichiarando che, altrimenti, mi asterrò dal voto.

FACCHINETTI. Mi associo a quanto è stato precedentemente detto da alcuni colleghi della Commissione. Non è assolutamente ammissibile che un alto ufficiale dell'Esercito, rinviato a giudizio del Tribunale militare per responsabilità di questa importanza, possa dopo tre anni dalla presentazione della denuncia, essere ancora sottoposto al giudizio del Tribunale militare, il quale è ancora incerto sulla decisione. Oso dire che non avremmo, a questo punto, che una soluzione da adottare a favore di questo vecchio ufficiale, il quale attende da anni un provvedimento che non viene. Dovremmo cioè prendere intanto atto di questa dichiarazione notoria intorno alla sua innocenza; ma non lo potremmo fare senza esprimere nel contempo un severo giudizio su colui che, incaricato, per il suo ufficio, di esprimere giudizio su una accusa di tanta importanza e gravità, dopo sì lungo lasso di tempo non ha creduto di compiere ancora il proprio dovere.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro la Commissione che il Procuratore generale ha fatto sapere in via ufficiale che contro il generale Pirzio Biroli non vi è materia per procedere.

Prendo atto di ciò che ha affermato la Commissione ed assicuro che insisterò presso il Procuratore generale perchè ciò che egli ha affermato verbalmente lo ripeta per iscritto,

in modo da sottoporre tale dichiarazione alla Commissione.

PALERMO. Vorrei far presente al Sottosegretario che noi non ci accontenteremmo di una lettera. La legge stabilisce i modi con cui si riconosce innocente un cittadino. Quindi il Procuratore generale deve servirsi dei modi previsti dalla legge, come l'archiviazione o la sentenza; insomma di un provvedimento giudiziario.

PRESIDENTE. Tutto questo però ci farà perdere molto tempo.

PALERMO. L'intero incartamento è conosciuto, basta quindi l'archiviazione che non comporta nemmeno la motivazione.

CADORNA, *relatore*. Faccio presente che tale proposta fu fatta al Procuratore militare anche l'anno scorso, presente in Commissione il Ministro della difesa; quindi la situazione nasce dalla incapacità del Procuratore nel darci una risposta. La settimana prossima saremmo nella stessa situazione, ed io sarò incaricato per l'ennesima volta di trattare il problema in Commissione. Preferisco, quindi, insistere sulla votazione, favorevole o no, purchè la questione venga risolta e ciascuno assuma le proprie responsabilità.

CERICA. Mi associo a quanto è stato ora detto dal senatore Cadorna.

ANFOSSI. Insisto sul provvedimento di archiviazione.

FACCHINETTI. Voglio fare un'osservazione che contiene la risposta alla preoccupazione del senatore Cadorna. Arrivati a questo punto, o il Procuratore generale ci dà la soluzione di legge che aspettiamo da tanto tempo, o la Commissione agisce in modo di prendere una decisione sotto la sua responsabilità, protestando contro coloro che appaiono carenti nell'assolvimento dei doveri del proprio ufficio. Mi pare che con questo noi possiamo essere sicuri che nella prossima riunione si arriverà ad una soluzione. Non rinunzierei pertanto alla offerta fattaci dal Sottosegretario di un ultimo tentativo per trovare una soluzione.

PRESIDENTE. Purchè il termine del rinvio sia breve, altrimenti la Commissione prenderà i provvedimenti del caso.

CADORNA, *relatore*. Mi associo a quanto è stato detto dall'onorevole Facchinetti e dal nostro Presidente.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima riunione, in attesa di una risposta da parte del Procuratore generale militare, così come si è impegnato a farci pervenire il Sottosegretario di Stato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina** » (N. 1511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai limiti di somma prevista dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la Marina », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cemmi.

CEMMI, *relatore*. Il collaudo dei lavori che interessano il Genio militare sarebbe, per l'articolo 81 del regolamento, deferito ai comandanti del Genio militare, i quali, per somme di 40.000 lire elevate poi ad 1.500.000 lire nel 1949, potevano delegare ad ufficiali dipendenti questo collaudo. Nel settore della Marina vi era una difformità di regolamentazione dovuta al fatto che il direttore generale del Genio militare della Marina era anche comandante del Genio della Marina. Sovrapponendosi questi due incarichi ne derivava che il tempo di esecuzione per questo collaudo era molto superiore nel settore dell'Esercito; così che già nel 1933 si era estesa questa facoltà di delega di collaudo ad ufficiali dipendenti fino all'importo rispettivo di 100.000 lire

per lavori ad impresa e di 75.000 lire per lavori ad economia.

Ora, si tratta di perequare queste cifre all'attuale valore della lira. Una prima perequazione è già stata fatta nel 1948 moltiplicando per venti; però data l'entità specifica che assumono di solito i lavori della Marina si è ritenuto di moltiplicare per il parametro 50, che sarebbe il parametro ufficiale della valutazione monetaria. E il disegno di legge ha questo compito, di poter dare facoltà di collaudo entro le somme di 5.000.000 e di lire 3.750.000, che corrispondono a settanta volte.

Propongo pertanto l'accoglimento del presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e che non importa aggravati di bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva » (N. 1523) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva », già approvato dalla Camera dei deputati.

Faccio presente che è stato richiesto a termini di Regolamento il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro; che non è ancora pervenuto a codesta Commissione. Essendo però già trascorsi gli otto giorni previsti dal primo comma dell'articolo 31 del Regolamento, s'intende che la 5ª Commissione non reputa di dover esprimere alcun parere. Pertanto la nostra Commissione può deliberare in merito.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, relatore. Il presente disegno di legge tende a modificare l'indennità per i medici civili che assistono alle sedute dei Con-

sigli e delle Commissioni mobili di leva. Attualmente l'indennità è di 50 lire giornaliere per ogni seduta ordinaria e di 40 lire giornaliere per ogni seduta straordinaria. Inoltre era previsto il rimborso delle spese personali di trasporto in prima classe sulle ferrovie, più una lira a chilometro, quando il medico doveva recarsi fuori della propria residenza. Il Ministero aveva proposto di portare a 1.000 lire l'indennità non facendo distinzione tra sedute ordinarie e sedute straordinarie e prevedeva il rimborso del viaggio in seconda classe anziché in prima classe sulle ferrovie. La Camera dei deputati ha aumentato ancora la somma da 1.000 lire a 2.000 lire giornaliere ed ha portato a 3.000 lire l'indennità nei casi in cui il medico si rechi fuori della propria residenza. Secondo quanto era disposto nel progetto presentato dal Ministero, la spesa sarebbe stata di 300.000 lire da imputarsi sul capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-1951, che contiene un ammontare di 20 milioni. Con l'aumento proposto dalla Camera dei deputati la cifra prevista dal disegno di legge governativo si raddoppierà. A 600.000 lire ammonteranno dunque le maggiori spese che si dovranno affrontare. Suppongo però che si possano rinvenire dei margini nel bilancio del Ministero della difesa per coprire questa somma.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta l'indennità di lire 2.000.

Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un Comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a

lire 3.000, oltre al rimborso delle spese personali di trasporto in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

(È approvato).

Art. 2

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura del-

l'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,55.